



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO

### Bando di selezione per il conferimento di una borsa di studio per attività di ricerca

#### Articolo 1

##### **Numero, durata ed ambito scientifico disciplinare delle borse di studio**

E' indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per attività di ricerca, presso l'Università degli Studi del Sannio, per lo svolgimento del progetto dal titolo *“Analisi dei fabbisogni di innovazione nelle imprese agroindustriali regionali e dell’offerta di strumenti di supporto”* ammesso a finanziamento dalla Regione Campania sull’Asse IV dal POR FSE 2014/2020 – Codice Unico di Progetto: E69H18000470006, come di seguito specificato:

**Sede di svolgimento della ricerca:** Amministrazione Centrale/Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi;

**Settore Scientifico Disciplinare:** SECS-S/01 *“Statistica”*;

**Responsabile scientifico:** Professore Biagio Simonetti;

**Titolo della ricerca:** *Metodi quantitativi a supporto del settore agroindustria*;

**Durata:** 12 mesi - prorogabile

**Programma della ricerca (Breve descrizione attività di ricerca):** Il programma di ricerca è orientato allo studio dei metodi qualitativi e quantitativi a supporto dell’elaborazione delle strategie di innovazione delle imprese e della gestione della tecnologia, con particolare riferimento alla protezione del valore dell’innovazione, le alleanze, le nuove imprese tecnologiche nel campo agroalimentare. Il tema è anche affrontato col taglio della politica per l’innovazione, alla luce di problemi specifici del territorio regionale.

#### Articolo 2

##### **Requisiti di ammissione**

Possono partecipare alla procedura di selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) Laurea Magistrale in Scienze Economico – Aziendali (LM77);

ovvero

b) Laurea Specialistica in Scienze Economico – Aziendali (84/S)

ovvero

Titolo accademico equipollente conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999, numero 509;

ovvero

equivalente titolo accademico conseguito all’estero;

c) godimento dell’elettorato politico attivo;

c) godimento dei diritti civili e politici.

I cittadini “stranieri” devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:

- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

E' escluso dalle procedure di selezione per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca il personale di ruolo delle università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, della *Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, la Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA)* e della *Agenzia Spaziale Italiana (ASI)*, nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, numero 382.

Sono, altresì, esclusi dalle procedure di selezione per il conferimento delle borse per attività di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso o di coniugo, con un docente o un ricercatore della Università degli Studi del Sannio, con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

### **Articolo 3**

#### **Domanda di partecipazione, termine di presentazione della domanda**

Le domande di partecipazione alla procedura di selezione, redatte in carta semplice e corredate di tutta la documentazione necessaria, debbono essere indirizzate al **Rettore della Università degli Studi del Sannio, Palazzo San Domenico, Piazza Guerrazzi, n. 1, 82100 Benevento**, e dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando di selezione sul sito web di Ateneo ([www.unisannio.it](http://www.unisannio.it)).

La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, con la relativa documentazione, può essere trasmessa con una delle seguenti modalità:

- a) consegna a mano all'Ufficio di Segreteria e Protocollo della Università degli Studi del Sannio, che ha sede al primo piano del Complesso Immobiliare denominato "Palazzo San Domenico", sito in Benevento, alla Piazza Guerrazzi, n. 1, al lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
- b) spedizione mediante corriere o servizio postale al seguente indirizzo: **Università degli Studi del Sannio, Palazzo San Domenico, Piazza Guerrazzi, n. 1, 82100 Benevento**;
- c) a mezzo di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: [amministrazione@cert.unisannio.it](mailto:amministrazione@cert.unisannio.it) riportando nell'oggetto della "e-mail" la seguente dicitura: "*Selezione Borsa di studio di ricerca: "Metodi quantitativi a supporto del settore agroindustria"*".

Qualora la data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione dovesse coincidere con la giornata del sabato o, comunque, con un giorno festivo, il predetto termine deve essere considerato automaticamente differito al primo giorno lavorativo utile.

Ai fini del rispetto del termine perentorio fissato per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione fa fede esclusivamente il timbro con la data di ricezione apposto dall'Ufficio Archivio e Protocollo della Università degli Studi del Sannio, e, pertanto, tutte le domande di ammissione alla procedura di selezione spedite ma non pervenute entro il predetto termine saranno considerate irricevibili.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione ovvero da mancata o tardiva comunicazione della variazione del recapito da parte del concorrente, nonché da disguidi postali o telegrafici o da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Nella domanda di ammissione, da redigere in carta libera, secondo lo schema allegato al presente bando (allegato numero 1), i concorrenti dovranno indicare, sotto la propria responsabilità, **a pena di esclusione** dalla procedura di selezione:

- a) le proprie generalità (cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita);
- b) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza "straniera";
- c) la residenza;
- d) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
- f) il diploma di laurea posseduto, con indicazione della data, della votazione finale e della istituzione universitaria presso la quale è stato conseguito;
- g) l'impegno a non fruire, nel periodo di erogazione della borsa di studio per attività di ricerca, di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle previste dall'articolo 10 del presente bando;

h) il domicilio o il recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione;

i) i cittadini stranieri debbono altresì dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

l) di non essere dipendenti di università, di istituzioni e di enti pubblici di ricerca e sperimentazione, della *Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, la Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile* (ENEA) e della *Agenzia Spaziale Italiana* (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, numero 382;

m) di non aver alcun grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso o di coniugo, con docenti o ricercatori universitari in servizio di ruolo presso la Università degli Studi del Sannio, né con il Rettore, con il Direttore Amministrativo o il Direttore Generale o con un componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione della Università degli Studi del Sannio.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della Legge del 5 febbraio 1992, numero 104, dovranno espressamente richiedere, in relazione al proprio handicap, l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.

Alla domanda i candidati dovranno allegare, a dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2:

- 1) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- 2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, resa nelle forme previste dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, che contenga, relativamente al titolo di studio, le indicazioni relative alla denominazione del titolo, alla data di conseguimento del titolo, alla Istituzione o all'Ente che ha rilasciato il titolo e alla votazione riportata;
- 3) Eventuali pubblicazioni ed ogni altro titolo ritenuto idoneo a comprovare la qualificazione professionale, la produzione scientifica, nonché l'attitudine alla ricerca.

I titoli e le pubblicazioni dei quali il candidato chiede la valutazione debbono essere comprovati con una delle seguenti modalità:

- Per i titoli rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni e dai Gestori di Pubblici Servizi:

dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, resa nelle forme previste dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 numero 445, e successive modifiche ed integrazioni;

- Per i titoli rilasciati da altri soggetti, diversi da Pubbliche Amministrazioni o da Gestori di Pubblici Servizi, in alternativa:
  - dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, resa nelle forme previste dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 numero 445, e successive modifiche ed integrazioni;
  - documento in originale;
  - documento in copia autentica;
  - documento in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 19 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, che ne attesti la conformità all'originale.

Relativamente ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande di partecipazione alla procedura di selezione, si applicano le disposizioni normative contenute negli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, e nella Legge 12 novembre 2011, numero 183.

La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con firma autografa, ma non è richiesta la sua autenticazione.

Nel caso di invio mediante "*Posta Elettronica Certificata*", i documenti per i quali sia prevista la sottoscrizione

in ambiente tradizionale, devono essere sottoscritti dal candidato con la propria firma digitale ed essere allegati al messaggio di posta elettronica in versione informatica. I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati come non sottoscritti. Per i documenti informatici a pena di esclusione, devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, preferibilmente "PDF".

Alla domanda dovrà essere allegata anche la copia della tesi di laurea.

#### **Articolo 4**

##### **Data di svolgimento del colloquio**

Il colloquio si svolgerà il giorno 8 novembre 2018, alle ore 12:30 al primo piano del Complesso Sant'Agostino, Via De Nicastro, n. 14, 82100 Benevento.

Tutti i candidati sono ammessi con riserva al colloquio e, pertanto, sono tenuti a presentarsi nel luogo, nel giorno e nell'ora stabilita per sostenere il colloquio, senza ulteriori comunicazioni da parte dell'Università.

#### **Articolo 5**

##### **Commissione esaminatrice, valutazione comparativa dei candidati e graduatoria di merito**

La selezione è per titoli e colloquio.

La Commissione Esaminatrice viene nominata dal Rettore ed è composta da tre docenti e/o ricercatori, dei quali:

- a) il Responsabile Scientifico della borsa di ricerca con funzioni di Presidente;
- b) due docenti/ricercatori inquadrati nel settore scientifico-disciplinare al quale si riferisce la borsa o in un settore scientifico-disciplinare ad esso affine con funzioni di Componenti;
- c) una unità di personale tecnico ed amministrativo inquadrata almeno nella Categoria D, con funzioni di Segretario Verbalizzante.

La Commissione verificherà preliminarmente il possesso dei requisiti per l'ammissibilità del candidato alla selezione e pubblicherà all'Albo di Ateneo l'elenco degli eventuali candidati non ammessi alla selezione con relativa motivazione.

Ad ogni candidato, la Commissione Esaminatrice può attribuire un punteggio massimo pari a cento, così articolato:

- a) titoli: fino ad un massimo di cinquanta punti;
- b) colloquio: fino ad un massimo di cinquanta punti;

I titoli e valutati tenendo conto della loro pertinenza con le attività relative al programma di ricerca della presente borsa di studio e secondo i criteri riportati nella seguente tabella:

<b>TITOLO</b>	<b>RIPARTIZIONE PUNTEGGIO</b>
Titolo di studio, con riguardo al punteggio conseguito	Fino ad un massimo di 15 punti come di seguito ripartiti : a) da 105/110 a 108/110 punti 8; b) da 109/110 a 110/110 punti 12; c) 110/110 e lode punti 15.
Pubblcazioni individuali o non individuali (ma con specifica determinazione del contributo)	Fino ad un massimo di 5 punti. Le pubblicazioni saranno valutate tenendo conto dell'originalità della produzione scientifica, della rilevanza scientifica delle pubblicazioni, della loro collocazione editoriale.
Altri titoli	Fino ad un massimo di 20 punti. Master, corsi di perfezionamento o specializzazione, abilitazioni professionali, etc saranno valutati in base alla durata e alla attinenza rispetto al tema della ricerca e al Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/01 "Statistica".
Esperienze lavorative pregresse	Fino ad un massimo di 10 punti in base alla attinenza rispetto al tema della ricerca e al Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/01 "Statistica".
<b>Totale punteggio massimo</b>	<b>50 Punti</b>

<b>valutazione titoli</b>	
---------------------------	--

La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dovrà precedere il colloquio.

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti ai candidati, prima del colloquio, mediante affissione alla porta di ingresso del locale in cui il colloquio stesso sarà svolto.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi, nel luogo, nel giorno e nell'orario stabiliti dall'articolo 4 del presente bando, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Il colloquio è finalizzato ad accertare l'idoneità per lo svolgimento delle attività previste dalla borsa di studio e la conoscenza da parte del candidato delle principali tematiche con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

- Metodi Statistici per il controllo qualità;
- Metodi Statistici per l'analisi dei Dati;
- Tecniche statistiche per l'analisi sensoriale.

Al termine del colloquio la Commissione assegnerà al candidato un punteggio in cinquantessimis.

Al termine dei lavori la Commissione formulerà, per ciascun candidato, un giudizio complessivo corrispondente al punteggio attribuito, e compilerà la graduatoria di merito. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato. Il punteggio complessivo è dato dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e del punteggio conseguito nel colloquio.

Con Decreto Rettorale verranno approvati gli atti della selezione, formulata la graduatoria finale degli idonei e nominato il vincitore.

La graduatoria finale sarà pubblicata all'albo *on-line* di Ateneo.

### **Articolo 6**

#### **Formalizzazione del rapporto**

La Commissione invierà il verbale delle operazioni di selezione al Rettore, il quale, verificata la regolarità degli atti, procederà, con proprio decreto, all'approvazione degli stessi e al conferimento della borsa.

La graduatoria finale della selezione dovrà essere pubblicata sull'albo *on line* d'Ateneo.

Il vincitore riceverà comunicazione della data di decorrenza della borsa e la sua durata.

Entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, il vincitore dovrà far pervenire, pena decadenza, la dichiarazione di accettazione alle condizioni stabilite nell'avviso di selezione.

In caso di rinuncia da parte del vincitore o di mancata accettazione entro il termine stabilito al comma precedente, la borsa di studio verrà assegnata ad altro candidato che segue nella graduatoria predisposta dalla Commissione.

I candidati, ad esclusione del vincitore, dovranno provvedere, a loro spese, entro novanta giorni dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni.

In caso di inutile decorso del predetto termine di scadenza, l'amministrazione non sarà tenuta, in alcun modo, alla restituzione della predetta documentazione.

### **Articolo 7**

#### **Durata del rapporto e trattamento economico**

La borsa di studio per attività di ricerca ha una durata di 12 mesi.

L'importo onnicomprensivo della borsa di studio è pari a € 18.000,00.

L'importo della borsa di ricerca verrà corrisposto in rate mensili posticipate, previa presentazione da parte del Responsabile Scientifico, dell'attestazione di regolare svolgimento delle attività.

La borsa di studio non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato con l'Università e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università, né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, ai sensi dell'articolo 79 del DPR del 11 luglio 1980, n. 382.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della Legge dell'8 agosto 1995, n. 335 la borsa di studio non è soggetto a contribuzione, né da luogo a trattamenti previdenziali o assistenziali.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della Legge del 3 luglio 1998, n. 210, alla borsa di studio conferite dalle università per attività di ricerca post – laurea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7 della Legge del 30 novembre 1989 n. 398.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge del 30 novembre 1989, n. 389, alla borsa di studio si applicano in materia fiscale le disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge del 13 agosto 1984, n. 476.

## **Articolo 8**

### **Diritti e doveri dei titolari di borsa di studio per attività di ricerca**

L'assegnatario avrà l'obbligo di:

- 1) iniziare le attività entro la data di decorrenza;
- 2) espletare le stesse regolarmente per l'intera durata della borsa, seguendo le direttive impartite dal Responsabile Scientifico dell'attività;
- 3) presentare, entro 30 giorni dalla scadenza della borsa, una relazione finale sulle attività svolte ;
- 4) il borsista ha il diritto di avvalersi degli strumenti e delle attrezzature della struttura presso la quale svolge la sua attività;
- 5) il borsista è tenuto a rispettare il Codice Etico di Ateneo, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, numero 165 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al rispetto dei Regolamenti interni dell'Ateneo.

L'attività di ricerca è svolta presso l'Università degli Studi del Sannio o, qualora richiesto dalle esigenze della ricerca e previa autorizzazione scritta del Responsabile Scientifico presso altre strutture/enti esterni, anche esteri.

## **Articolo 9**

### **Revoca o rinuncia**

Qualora il titolare della borsa non prosegua regolarmente l'attività senza giustificato motivo, o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, o per altro giustificato motivo, il Responsabile Scientifico può proporre la revoca della borsa, da disporsi con apposito decreto del Rettore.

Il titolare della borsa ha facoltà di rinunciare alla stessa dandone comunicazione alla struttura di ricerca dell'Ateneo con un preavviso di tempo congruo rispetto alla durata della borsa.

## **Articolo 10**

### **Incompatibilità**

Le borse di studio oggetto del presente Regolamento non sono cumulabili con assegni per lo svolgimento di attività di ricerca né con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei borsisti.

Le borse di studio sono incompatibili con l'iscrizione a qualunque corso di studio, fatta eccezione per l'iscrizione, purché senza fruizione di borsa di studio, ad un corso di dottorato di ricerca, ad una scuola di specializzazione nonché ad un corso di Master di II Livello.

La borsa è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

Il titolare della borsa può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Rettore e a condizione che:

- a) l'attività di lavoro autonomo non determini un conflitto di interessi con l'attività di ricerca;
- b) l'attività di lavoro autonomo sia dichiarata dal Responsabile Scientifico compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca;
- c) l'attività di lavoro autonomo non rechi all'ateneo una qualsiasi forma di pregiudizio.

La borsa di studio per attività di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

I titolari di borse di studio per attività di ricerca non possono essere impegnati in attività didattiche.

## **Articolo 11**

## **Pubblicità**

Il presente avviso di selezione nonché gli atti conseguenti al predetto avviso saranno resi pubblici mediante affissione all'Albo di Ateneo e sul Sito Web di Ateneo e sugli altri Siti Web previsti dalla normativa vigente.

## **Articolo 12**

### **Trattamento dei dati personali**

I dati personali forniti dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura di selezione saranno raccolti a cura della Unità Organizzativa "*Progetti e Programmi di Ricerca*" e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della medesima procedura e del conseguente rapporto. Il trattamento di tali dati è obbligatorio e necessario per consentire il corretto e regolare espletamento della procedura di selezione. I predetti dati potranno essere comunicati unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridica ed economica del titolare della borsa di studio per di attività di ricerca.

In ogni caso, gli interessati godono dei diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, numero 196, e successive modifiche ed integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università degli Studi del Sannio, titolare del trattamento.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso di selezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia.

## **Articolo 13**

### **Rinvio al regolamento per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca**

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al "*Regolamento di Ateneo per l'istituzione e il conferimento di Borse di studio per attività di ricerca*", emanato con Decreto Rettorale del 13 marzo 2017, numero 222.

## **Articolo 14**

### **Responsabile del procedimento**

Ai sensi della Legge del 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del Procedimento è la Dottoressa **Sara Furno**, in servizio presso l'Unità organizzativa "*Progetti e Programmi di Ricerca*" con funzioni di Responsabile.

Chiarimenti e/o informazioni relativi alla presente procedura di selezione potranno essere richiesti alla Dottoressa Sara Furno (tel. 0824.305454, e-mail: [ufficio.ricerca@unisannio.it](mailto:ufficio.ricerca@unisannio.it), fax 0824.23648), nella sua qualità di Responsabile del Procedimento.

Benevento, 27 settembre 2018

f.to Il Rettore

Prof. Filippo de Rossi